

Contributi INAIL per assunzione di persone disabili – Circolare INAIL n. 30 del 25 Luglio 2017

scritto da Francesco Cotini | Luglio 27, 2017

✘ Con la circolare n. 30 dello scorso 25 Luglio, riportata in allegato, l'INAIL amplia in via sperimentale la rete di assistenza a favore dei lavoratori disabili, anche ai casi di nuova occupazione.

Come noto infatti, il Regolamento approvato dall'Istituto lo scorso anno e la successiva circolare n.51/2016 limitavano i contributi esclusivamente ai casi di conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell'aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro o ad una tecnopatia. Ricordiamo che il Regolamento del 2016 prevede tre tipologie di interventi:

- 1) per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con tetto di spesa a 95 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
- 2) per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro, con limite di spesa sino a 40 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
- 3) per la formazione, con il limite di spesa di 15 mila euro e il 60% dei costi ammissibili.

La circolare in oggetto estende quindi l'applicabilità di tali interventi alle nuove assunzioni di lavoratori disabili mediante contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo così il lavoro autonomo.

Relativamente alle tipologie di contratto, la circolare

chiarisce che mentre non si riscontrano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili è necessario effettuare caso per caso una valutazione dei costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell'inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto.

Per accedere ai finanziamenti, il datore di lavoro dovrà presentare un progetto di inserimento che dovrà essere comunicato, mediante il modulo allegato alla circolare n.30, alla sede INAIL territorialmente competente per domicilio del lavoratore.

Allegati

[Circolare n 30 del 25 luglio 2017](#)

[allegato 1 alla circolare 25_2017](#)